

Comunicazione n. DI/98025269 del 6-4-1998

inviata alla banca ...

Oggetto: Risposta a quesito

Si fa seguito alla nota del ..., con la quale codesta Banca ha chiesto di conoscere se:

- l'attività di gestione su base individuale di portafogli per conto terzi possa essere delegata a terzi nella sua interezza;
- il risultato della gestione delegata a terzi debba essere rendicontato e notificato all'investitore congiuntamente al risultato della gestione effettuata in proprio o separatamente;
- possa essere conferita ad un soggetto terzo la gestione della G.P.M. e ad altro soggetto terzo l'amministrazione;
- il responsabile della funzione di controllo interno possa direttamente riferire dei risultati della propria attività e trasmettere apposita relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o deve farlo tramite i vertici gerarchici dai quali dipende.

Con riferimento al primo quesito deve segnalarsi che, sulla base di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 415/96, la Consob non ha ritenuto delegabile nella sua interezza il servizio di gestione di patrimoni.

In primo luogo perché condizione necessaria per ottenere e mantenere l'autorizzazione ad un qualsiasi servizio di investimento è costituita dall'effettivo esercizio dello stesso; in secondo luogo perché ove la delega fosse totale si snaturerebbero i contenuti dell'attività svolta dall'intermediario abilitato, dato che di fatto non eserciterebbe il servizio per il quale è stato autorizzato.

Partendo da tali premesse, la Consob ha ritenuto di individuare l'ambito di applicazione della facoltà di delega nei casi in cui la delega consenta una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori; cioè quando l'oggetto del mandato gestorio richiede competenze specialistiche - con riferimento agli strumenti finanziari, ai settori o mercati di investimento - non rinvenibili all'interno dell'organizzazione dell'intermediario abilitato. Il Testo Unico della Finanza, all'art. 24, comma 1, lett. f), ha, invece, disposto che "l'esecuzione dell'incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all'intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente".

La disciplina regolamentare dovrà, pertanto, essere uniformata alle attuali disposizioni di legge.

Quanto agli obblighi di rendicontazione della gestione, si rappresenta che il risultato della gestione dovrà essere rendicontato e notificato all'investitore mediante un unico rendiconto di gestione, nei modi e nelle forme stabiliti dal reg. n. 10943/97 #¹, da parte dell'intermediario gestore-delegante.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

E ciò in quanto:

- il contratto di gestione con l'investitore è stipulato dall'intermediario gestore-delegante;
- la delega, come recita l'art. 23, comma 3, lett. b) del reg. n. 10943/97, non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni del citato regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato.

Con riferimento, poi, alla possibilità di delegare ad un intermediario abilitato l'attività di gestione e ad un soggetto terzo l'amministrazione non si ravvisano impedimenti di sorta.

E ciò in quanto l'amministrazione rappresenta il momento meramente ricognitivo dell'attività di gestione; così come per ogni altro servizio di investimento l'attività amministrativa può essere delegata a terzi, fermo restando la responsabilità dell'intermediario delegante con riguardo al rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano l'attività di intermediazione mobiliare.

Quanto, infine, all'ultimo quesito si rappresenta che l'art. 26, comma 2, del reg. n. 10943/97, espressamente statuisce che il responsabile della funzione di controllo deve essere "svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo".

La norma mira ad assicurare un espletamento della funzione di controllo con obiettività ed imparzialità; da qui l'esplicita esclusione di rapporti di tipo gerarchico con le unità organizzative destinatarie dell'attività stessa, potenzialmente limitativi dell'autonomia e dell'indipendenza.

E' invece rimessa alla libertà degli intermediari l'adozione di soluzioni organizzative che prevedano l'esistenza di un rapporto gerarchico della funzione di controllo con l'alta direzione.

Resta inteso che tale eventuale soluzione non potrà pregiudicare le finalità della norma sopra indicate.

IL PRESIDENTE
Tommaso Padoa-Schioppa